



TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

DECRETO DI VENDITA EX ARTT. 161 TER. E SUCCESSIVI DISP. ATT. C.P.C.

PROCEDURA R.G.E. N°861 /2026

II GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- vista l'istanza di vendita;
- esaminata la documentazione in atti;
- ritenuto opportuno procedere alla vendita a mezzo delegato;
- visti l'art. 530 c.p.c. e il D.M. 11/02/1997 n. 109;

ORDINA

la vendita senza incanto ed in forma competitiva e telematica dei beni mobili descritti nel verbale di pignoramento affidandone l'esecuzione al delegato avv. Giuseppina Costantino, per mezzo del gestore Edicom Servizi Srl, e per l'effetto:

DISPONE

che la predetta vendita dei beni pignorati sia disciplinata dalle seguenti modalità e condizioni:

- a) **Gara telematica** – La vendita telematica sarà accessibile tramite il portale www.astemobili.it oppure tramite il portale www.doauction.it, gestiti dalla Edicom Servizi Srl.
- b) **Durata della gara** – La gara telematica dovrà essere avviata entro 30 (trenta) giorni dall'accesso presso il luogo di custodia per la ricognizione delle condizioni dei beni ed avrà la durata di 7 (sette) giorni.
- c) **Prezzo base** – Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nel verbale di pignoramento o nella perizia di stima. La valutazione del bene e la conseguente determinazione del prezzo terrà conto della esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, sicché, a tale titolo l'aggiudicatario non potrà formulare alcuna richiesta di risarcimento, indennità o restituzione del prezzo.
- d) **Esame dei beni in vendita** – Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, nei modi e nei tempi stabiliti dal referente e pubblicizzati sul portale del gestore della vendita;
- e) **Registrazione sul sito del gestore** - La registrazione e la successiva partecipazione alla vendita telematica:
1) è preclusa alla parte escussa, ed ai minori di anni 18. Il fornire false generalità comporterà la decadenza dall'aggiudicazione; 2) necessita di indirizzo posta elettronica valido, poiché, tutte le comunicazioni circa sviluppi ed esiti della vendita telematica, i rilanci effettuati e le aggiudicazioni dei beni, avverranno tramite posta elettronica; 3) non consente la cessione a terzi delle credenziali di accesso essendo quest'ultime estremamente personali e riservate; 4) presuppone l'accettazione espressa delle condizioni di partecipazione alla gara telematica fissate dal codice civile e da quello di procedura civile in materia di procedure esecutive mobiliari, la cui violazione consentirà al gestore, di intesa con il delegato, di non attivare, ovvero, sospendere o disattivare i profili che non dovessero rispettare i principi richiamati e determinati con la presente ordinanza.

- f) **Versamento della cauzione** – Previa registrazione sul sito del gestore, gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto dovranno versare una caparra di importo pari al 10% del prezzo offerto secondo le modalità indicate sul sito del gestore (carta di credito o bonifico);
- g) **Offerta irrevocabile di acquisto** – L’offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite Internet con le modalità indicate sul sito. L’offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità.
- h) **Asta con prolungamento.** In caso di pluralità di offerte è previsto il prolungamento dell’esperimento di vendita di tre minuti e fino ad esaurimento offerte.
- i) **Aggiudicazione e vendita** – Il delegato procederà alla vendita del bene, previo incasso dell’intero prezzo e degli accessori di seguito specificati, a favore di chi, al termine della gara eventualmente prolungata, risulterà avere effettuato l’offerta maggiore rispetto alla base d’asta.
- j) **Pagamento del saldo prezzo** - Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, entro le 48 ore lavorative successive al termine della gara stessa secondo le modalità indicate sul sito del gestore (carta di credito o bonifico);
- k) **Restituzione della cauzione** – La restituzione della cauzione ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito utilizzata per il versamento entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine della gara. Su richiesta dell’offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell’automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il gestore procederà alla restituzione della cauzione tramite bonifico bancario (con addebito all’offerente della somma di Euro 5 per spese) entro 5 giorni dalla richiesta.
- l) **Consegna/ritiro dei beni** – I beni saranno consegnati dal delegato agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto integrale pagamento del prezzo e degli eventuali accessori. Nel caso di beni registrati la consegna avverrà a seguito dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura e a spese dell’aggiudicatario). Ai fini dell’art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata (compresa la cauzione) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo. In caso di pagamento non integrale o di mancata pagamento, la cauzione sarà acquisita dal gestore che ne assicurerà il tempestivo deposito sul conto corrente intestato al Tribunale e riferito alla procedura. I beni saranno così rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate. L’aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese e di concerto col referente: 1) al ritiro entro 10 giorni dal saldo del prezzo; 2) al compimento delle formalità di registrazione e di quelle relative al trasferimento di proprietà. Su istanza e a spese dell’acquirente (e sotto la responsabilità di quest’ultimo per il trasporto), potrà essere concordata con il delegato la spedizione del bene venduto.
- m) **Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita** - Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine della gara, il delegato procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base che dovrà essere ridotto del 30% . Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto anche in relazione alla seconda gara, il delegato procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base che dovrà essere ridotto di un ulteriore 50%.

STABILISCE

che il DELEGATO provveda:

- 1) a curare i rapporti col gestore Edicom Servizi s.r.l.;
- 2) ad inviare comunicazione scritta al debitore, ovvero al terzo custode, contenente la data e l’orario approssimativo dell’accesso (rendendo edotto il debitore/custode che i beni potranno essere prelevati anche con apertura forzata e con l’intervento della forza pubblica) affinché provveda alla ricognizione ed alla rappresentazione fotografica dei beni pignorati;
- 3) a curare la custodia in loco e l’amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti urgenti;
- 4) a fornire ogni utile informazione agli interessati sulle modalità di vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza del/i bene/i e, in genere, sulla vendita giudiziaria;

- 5) alla stima dei beni, individuandone il più probabile valore di vendita, dandone comunicazione scritta alle parti costituite ed al Giudice;
- 6) alla pubblicità dell'avviso di vendita sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "Portale delle Vendite Pubbliche" ex art. 490 comma 1 c.p.c.
- 7) agli adempimenti relativi alla apertura-gestione e chiusura di un conto corrente, presso l'Istituto di credito convenzionato, Credito Emiliano spa, Filiale di Reggio Calabria, via Cattolica dei Greci, intestato alla procedura esecutiva, sul quale versare l'eventuale ricavato della vendita, ed altresì a comunicare alla Cancelleria l'esistenza di eventuali somme residue da versare al FUG, trascorso il termine di legge.

che il GESTORE provveda:

- 1) alla pubblicità dell'avviso di vendita e del presente provvedimento, sui siti internet www.astemobili.it e www.asteanunci.it;
- 2) a relazionare il delegato sull'esito della gara telematica almeno 3 (tre) giorni prima dell'udienza di verifica;

LIQUIDA

in favore del delegato un compenso forfettario per le attività oggetto del presente provvedimento, ponendone il pagamento anticipato a carico del creditore procedente, calcolato nella seguente misura:

- ☐ euro 300,00 (inclusi iva ed accessori) per le procedure di valore fino ad euro 5.164,57;
- ☐ euro 450,00 (inclusi iva ed accessori) per le procedure di valore da euro 5.164,58 fino ad euro 25.822,84
- ☐ euro 600,00 (inclusi iva ed accessori) per le procedure di valore oltre euro 25.822,84 o di valore non definito
- ☐ euro 100,00 per ciascun lotto di beni mobili registrati a titolo di pagamento del contributo per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul "Portale delle Vendite Pubbliche" del Ministero della Giustizia;

in favore del gestore le spese per le attività di pubblicità, ponendone il pagamento anticipato a carico del creditore procedente, così determinate:

- ☐ euro 45,00 (oltre iva) per la pubblicità dell'avviso di vendita e del presente provvedimento sui siti internet www.astemobili.it e www.asteanunci.it

DETERMINA

in favore del gestore un compenso di vendita pari al 10% oltre iva, calcolato sul valore di aggiudicazione e da versare direttamente a cura dell'aggiudicatario al momento del saldo del prezzo di aggiudicazione. Nulla è dovuto al gestore in caso di mancata aggiudicazione del bene;

in favore del delegato un compenso percentuale, posto a carico del creditore procedente e calcolato sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati, nella seguente misura:

- ☐ 10% per valore di assegnazione o ricavato della vendita fino ad euro 10.000,00;
- ☐ 5% per valore di assegnazione o ricavato della vendita da euro 10.001,00 e fino a euro 25.000,00;
- ☐ 2,5% per valore di assegnazione o ricavato della vendita superiore ad euro 25.000,00;

AVVERTE

- le parti che al delegato dovrà comunque essere corrisposto dal creditore procedente, in solido con eventuali creditori intervenuti, un ulteriore compenso di euro 100,00 (oltre iva ed accessori) nel caso in cui successivamente alle operazioni di ricognizione presso il debitore non si pervenga alla vendita per rinuncia all'esecuzione o per inerzia del creditore procedente;

- il debitore/custode ovvero il terzo custode che l'omessa consegna dei beni pignorati comporterà a suo carico, ove richiesto dal precedente, l'adozione delle sanzioni ex art. 67 c.p.c.;
- il creditore precedente che laddove non dovesse essere dato impulso alla procedura, sarà valutata la possibilità di estinguere il processo esecutivo ai sensi degli artt.630 e 631 bis c.p.c.;

FISSA

per l'eventuale distribuzione del ricavato ovvero per le determinazioni da assumere in caso negativo della vendita l'udienza del 13.10.2026.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite, al delegato ed al gestore per quanto di competenza.

Reggio Calabria, lì 05/07/2026

Il Cancelliere

**Il Giudice dell'Esecuzione (G.O.T.)
Dott. ssa Anna Marraffa**